



A.S.L. V.C.O.

*Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola*

DETERMINAZIONE

N. 572 del 08/06/2022

Oggetto : FORMALIZZAZIONE E RINNOVATA ASSUNZIONE ONERE ECONOMICO PER INSERIMENTO DEL SIG B.P.C. PRESSO NUCLEO DI RESIDENZIALITA' PER PERSONE CON GRAVISSIME DISABILITA' ACQUISITE DEL CENTRO CARDINAL FERRARI SITO IN FONTANELLATO (PR).

STRUTTURA: DISTRETTO VCO

RESPONSABILE STRUTTURA: BORGOTTI PAOLO



A.S.L. V.C.O.

*Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola*

DETERMINAZIONE

Struttura: DISTRETTO VCO

L'estensore dell'atto: Tacchini Michela

Il Responsabile del procedimento: Varallo Rosarita

Il Responsabile Servizio Economico Finanziario: Succi Manuela

Il funzionario incaricato alla pubblicazione.



IL DIRETTORE SOC DISTRETTO VCO

PRESO ATTO che in data 20/11/2017 si è reso necessario disporre il ricovero in struttura idonea per l'assistenza di soggetti con gravissime disabilità acquisite del paziente B.P.C., residente sul territorio della ASL VCO, giusta Determinazione Dirigenziale della SOC Distretto VCO n. 170 del 08/03/2018 avente per oggetto "Ricognizione inserimenti in strutture/comunità alla data del 31/12/2017" e che tale struttura è stata individuata nel Nucleo per l'Assistenza Residenziale di Pazienti con Gravissime Disabilità acquisite del Centro Cardinal Ferrari, sita in Via IV Novembre, 21 a Fontanellato (PR);

CONSIDERATO che non è stato possibile provvedere mediante ricovero in strutture attive nel territorio dell'ASL VCO, in quanto i parenti del paziente avevano manifestato volontà di inserire il proprio familiare in altra struttura extra ASL VCO nell'esercizio del diritto di libera scelta garantito dalla vigente normativa ed in particolare dall'art. 8 bis, comma 2 del D.lgs. 30/12/92 n. 502 e smi;

PRECISATO che la sunnominata struttura, autorizzata al funzionamento per il ricovero di pazienti in stato vegetativo permanente, è accreditata con Decreto Assessorile n. 14 del 11/05/2015 della Regione Emilia Romagna, accreditamento successivamente rinnovato con Determinazione del Direttore Generale Sanità e Politiche Sociali della Regione Emilia Romagna n. 15387 del 30/12/2010 e rettificata con Determinazione del Direttore Generale Sanità e Politiche Sociali della Regione Emilia Romagna n. 1782 del 21/02/2012;

RICHIAMATE le Determinazioni Dirigenziali con le quali è stato assunto l'onere derivante dall'inserimento in parola rispettivamente per il periodo a fianco di ciascuna indicato:

- n. 227 del 28/03/2018 dal 01/01/2018 al 31/12/2018,
- n. 299 del 23/03/2019 dal 01/01/2019 al 31/12/2019,
- n. 209 del 11/03/2020 dal 01/01/2020 al 02/05/2020,
- n. 418 del 19/05/2020 dal 03/05/2020 al 31/08/2020,
- n. 534 del 31/05/2021 dal 01/09/2020 al 31/07/2021;

PRESO ATTO che con la Determinazione Dirigenziale n. 534/2021, ultima sopra richiamata, è stata formalizzata l'assunzione dell'onere di spesa per il periodo 01/09/2020 - 31/07/2021 in quanto, ai fini dell'assunzione della determinazione, si provvedeva avendo considerato la prossimità di scadenza dei permessi di soggiorno e le reiterate proroghe degli stessi e pertanto è stato ritenuto adeguato alla situazione in essere associare questa data con la possibile data di scadenza dell'iscrizione al SSN presso l'ASL VCO del paziente in oggetto indicato;

VALUTATO che le disposizioni recanti misure urgenti connesse con la reiterata proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID pervenivano con tempistiche cadenzate, prima di procedere con una nuova formalizzazione di assunzione degli oneri di spesa per l'inserimento del paziente in oggetto nella struttura sopra individuata, si è **RITENUTO** attendere nuove indicazioni in merito;

ESAMINATO quanto sopra, purtroppo, atteso che con Decreti Legge succedutisi sono stati ulteriormente prorogati gli effetti degli atti amministrativi in scadenza, determinando che la validità dei permessi e dei titoli di soggiorno in scadenza fosse prorogata al 31 gennaio 2021, poi successivamente con un'ulteriore proroga fino al 30 aprile 2021, nuovamente, con riproposto atto legislativo i permessi di soggiorno ed i titoli predetti hanno conservato la loro validità fino al 31 luglio 2021 ed infine protratti sino alla cessazione dello stato di emergenza sanitaria da COVID-19, sancito dal Consiglio dei Ministri con il DL n. 24 del 17 marzo 2022 con termine al **31 marzo 2022**.

PONDERATO che è depositata agli atti documentazione sanitaria del medico responsabile del Centro Cardinal Ferrari, con la quale si conferma la diagnosi a suo tempo formulata e che il paziente necessita di struttura ad alta valenza assistenziale, esperta nel campo delle gravi cerebrolesioni acquisite;

ATTESO che questa specifica, molto grave, situazione sanitaria riferita al paziente in oggetto, rinvia altresì alla valutazione circa la possibilità di applicare un combinato disposto normativo determinato da:

- la reiterata proroga della scadenza dei permessi di soggiorno fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri, consente, come da atti pregressi, di prorogare fino alla stessa data anche l'iscrizione del Sig. B.P.C. al SSN presso l'ASL VCO, come risulta da documentazione depositata presso la SOC Distretto VCO e dall'applicativo informatico regionale AURA;
- la Circolare Regione Piemonte protocollo n. 3901/2021, nostro protocollo 6476/21, con oggetto "Protratta Emergenza Immigrati", rifacendosi a precedenti comunicazioni in materia, informava che, a decorrere dall'entrata in vigore del Jobs Act (DLgs n. 150/2015) è rideterminata la definizione di stato di disoccupazione e stabilito che ogni norma nazionale o regionale che condizioni prestazioni di carattere sociale allo stato di disoccupazione si deve intendere riferita alla condizione di non occupazione, confermando le indicazioni operative e le relative proroghe, ultima la L n. 173 del 18.12.2020 di conversione del DL n. 130 del 21.10.2020 : gli stranieri in possesso di permesso di soggiorno per "casi speciali" (fra questi cure mediche ai sensi dell'art. 19, comma 2, lettera d-bis del DLgs 286/98 come novellato dal DL 113/2018) possono essere iscritti al SSR temporaneamente nella ASL in cui dichiarano di domiciliare, con l'obbligo, in fase di rinnovo, di eventualmente richiedere la variazione di domicilio presentando alla ASL un nuovo permesso di soggiorno riportante il domicilio effettivo;
- il fatto che questa opportunità ad oggi non è stata posta in essere dal Sig. B.P.C. o dai suoi congiunti per lui, che pertanto è da ritenere continuativamente ancora iscritto al SSN nell'ASL VCO;
- il richiamo altresì alla DGR 62-13647 del 22.03.2010 che, a seguito di specifica interpretazione regionale, conseguentemente comporta che la ASL di residenza iniziale che ha provveduto all'inserimento in una struttura socio-sanitaria (NAC/NSV) dovrà provvedere alla continuazione del pagamento della retta sanitaria anche se la persona inserita dovesse cambiare residenza.



A.S.L. V.C.O.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

RITENUTO quindi necessario, per tutto quanto sopra esposto, provvedere alla formalizzazione ed all'assunzione dell'onere derivante dall'inserimento indicato in oggetto – *ora per allora* - dal 01/08/2021 al 31/12/2021 e dal 01/01/2022 al 31/12/2022, in relazione alla validità del permesso di soggiorno, associata all'iscrizione al SSN presso l'ASL VCO;

VERIFICATO che la retta giornaliera per l'inserimento in parola, tuttora invariata, ammonta ad € 265/die si stima, viene assunto un onere complessivo derivante dall'adozione del presente atto a carico dell'ASL così suddiviso:

sul conto 3.10.18.07 aut. 23/2021 sub 43 per	€ 28.381,50 (gg. 153)
sul conto 3.10.18.07 aut. 23/2022 sub 43 per	€ 67.707,50 (gg. 365)
sul conto 3.10.18.32 aut. 23/2021 sub 99 per	€ 12.163,50
sul conto 3.10.18.32 aut. 23/2022 sub 99 per	€ 29.017,50

PRECISATO che l'onere di spesa di cui sopra potrà risultare inferiore nel caso di termine anticipato dell'inserimento;

PRECISATO altresì che per motivi di riservatezza l'interessato viene indicato con le soli iniziali e che per gli stessi motivi non vengono accluse documentazioni sanitarie al riguardo;

In virtù dell'autonomia gestionale ed economico finanziaria attribuita ed in conformità ai vigenti atti di programmazione ed indirizzo aziendali

DETERMINA

1. **Di assumere**, per i motivi in premessa esposti e qui tutti integralmente richiamati, l'onere derivante dall'inserimento del Sig. B.P.C. nel Nucleo per l'Assistenza Residenziale di Pazienti con Gravissime Disabilità acquisite del Centro Cardinal Ferrari sito in Via IV Novembre, 21 a Fontanellato (PR), come di seguito precisato:
 - dal 01/08/2021 al 31/12/2021 – *ora per allora* -,
 - e dal 01/01/2022 al 31/12/2022.
2. **Di dare atto** che l'onere a carico dell'ASL VCO derivante dall'adozione del presente atto, con tuttora invariata la retta giornaliera per l'inserimento in parola, pari ad € 265/die, ammonta a complessivi € 40.545,00 per l'anno 2021 e ad € 96.725,00 per l'anno 2022 e viene assunto così suddiviso:
 - sul conto 3.10.18.07 aut. 23/2021 sub 43 per € 28.381,50 (gg. 153)
 - sul conto 3.10.18.07 aut. 23/2022 sub 43 per € 67.707,50 (gg. 365)
 - sul conto 3.10.18.32 aut. 23/2021 sub 99 per € 12.163,50
 - sul conto 3.10.18.32 aut. 23/2022 sub 99 per € 29.017,50
3. **Di precisare** che per motivi di riservatezza l'interessato viene indicato con le soli iniziali e che per gli stessi motivi non vengono accluse documentazioni sanitarie al riguardo;



A.S.L. V.C.O.

*Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola*

4. **Di precisare** inoltre che l'importo di cui sopra potrà risultare inferiore nel caso di termine anticipato dell'inserimento;
5. **Di notificare** la presente Determinazione Dirigenziale a tutti i soggetti interessati tramite servizi postali nonché a tutti i servizi interessati mediante procedura Archiflow;
6. **Di dare mandato** alla SOC Affari Generali, Legali e Istituzionali di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 14c della L.R. n. 10 del 24/01/1955 e s.m.i.;

Si attesta la regolarità tecnica e la legittimità del provvedimento.

**ESECUTIVITA' CONTESTUALE ALLA PUBBLICAZIONE DELLA PRESENTE
DETERMINA ALL'ALBO UFFICIALE ON LINE DELL'ASL VCO**